

ALLEGATO 1

CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. PREMESSA

Il bullismo si manifesta attraverso varie forme di aggressione, fisica o psicologica, ripetute nel tempo e poste in essere, il più delle volte in segreto e in assenza di testimoni adulti, da parte di un individuo o di un gruppo di individui contro una vittima che non è in grado di difendersi.

Di recente, la rapida diffusione della tecnologia informatica ha determinato la comparsa di nuove forme di bullismo, esercitate attraverso internet mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici, che sono state raggruppate sotto la denominazione di "cyberbullismo".

Questo nuovo fenomeno è oggetto della Legge 29 maggio 2017, n.71, emanata allo specifico fine di contrastare il cyberbullismo, definito come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Il cyberbullismo si può realizzare attraverso una variegata tipologia di condotte aggressive o moleste, spesso caratterizzate dall'anonimato, o comunque in una situazione di distanza fisica tra il persecutore e la vittima, la cui sofferenza spesso non viene neppure percepita.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo possono assumere aspetti di gravità tale da integrare gli estremi di veri e propri reati sanzionati dal codice penale, e da generare per i responsabili dei pesanti obblighi risarcitori.

L'attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo costituisce attuazione diretta di alcuni principi costituzionali, tra cui quelli sanciti dall'art. 3 della Costituzione sulla pari dignità di tutti i cittadini, dall'art. 33 sulla libertà di insegnamento e dall'art. 34 sul diritto all'istruzione.

Oltre che nella legge n. 71/2017 il contrasto al bullismo e al cyberbullismo è anche oggetto di specifica disciplina nei seguenti atti normativi e regolamentari:

- ❖ Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- ❖ direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- ❖ direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- ❖ direttiva MIUR n.1455/2006;
- ❖ D.P.R. n. 249/98 e n. 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- ❖ Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo del MIUR di data 13 gennaio 2021.

2. SOGGETTI COINVOLTI

Allo scopo di prevenire e contrastare tutti i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è necessaria la collaborazione di tutti i soggetti della comunità scolastica, ognuno in relazione al proprio ambito di responsabilità, nei termini sintetizzati dalle "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo" del MIUR, nell'ultima versione di data 13 gennaio 2021, che costituisce parte integrante del presente documento e nel quale sono individuati gli specifici compiti del

Dirigente Scolastico, del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Docenti, dei Coordinatori dei Consigli di Classe, di tutto il personale della scuola, del Referente scolastico, delle famiglie e degli alunni.

3. CONDOTTE QUALIFICABILI COME FORME DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Costituiscono condotte qualificabili come bullismo:

- la violenza fisica e verbale, specie se reiterata
- l'intimidazione di gruppo;
- l'isolamento della vittima.

Costituiscono condotte qualificabili come cyberbullismo:

- litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (Flaming);
- molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (Harassment);
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (Cyberstalking);
- denigrazione mediante la pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- diffusione in rete di confidenze registrate all'interno di un ambiente privato, approfittando di un clima di fiducia (Outing estorto);
- insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi ingiuriosi per screditare la vittima (Impersonificazione);
- estromissione intenzionale da attività on line di un gruppo (Esclusione);
- invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (Sexting);
- ogni altro comportamento indicato all'art. 2, comma 2, della Legge 71/2017.

4. CONDOTTE QUALIFICABILI COME REATI

Nelle loro forme più gravi gli atti di bullismo o di cyberbullismo possono configurare gli estremi di veri e propri reati.

A questo proposito si ricorda che, nell'esercizio delle loro funzioni, gli insegnanti sono pubblici ufficiali e sono quindi obbligati a denunciare all'autorità giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio (o a causa) delle loro funzioni.

Vi sono molti reati procedibili d'ufficio, che possono riguardare atti di bullismo o cyberbullismo, o dei quali i docenti possono venire a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, ma l'esatta qualificazione giuridica delle varie condotte è alquanto complessa e certamente non rientra nelle competenze specifiche dei docenti.

Per tale ragione in ogni caso di dubbio sulla rilevanza penale di un determinato fatto è più prudente procedere con la segnalazione all'autorità giudiziaria.

In linea di massima possono integrare gli estremi di un reato procedibile d'ufficio tutte le condotte riguardanti minori e che comportano:

- una lesione dell'intimità sessuale;
- una grave lesione fisica della persona;
- una grave offesa alla dignità personale, soprattutto se ripetuta nel tempo;
- una seria limitazione della libertà personale.